



NOTAIO
PIETRO RUAN

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del D. Lgs. 3 luglio 2012 n. 117

Repertorio numero 20189

Raccolta numero 13549

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIESTE ATLETICA - APS"**, CON SEDE LEGALE IN TRIESTE, VIA PITACCO NUMERO 14, CODICE FISCALE **90052470326**

REPUBBLICA ITALIANA

Addì, tredici gennaio duemilaventitre, alle ore 10 (dieci) e 10 (dieci) minuti,

13 gennaio 2023

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Piazza Tommaseo.

Avanti a me dott. PIETRO RUAN, Notaio residente in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città,

è presente il Signor:

- **ALESSIO LILLI**, nato a Roma, il giorno 10 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione infra indicata a Trieste, in Via Pitacco numero 14.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere nei miei rogiti il presente atto al quale il medesimo dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIESTE ATLETICA - APS"**, con sede legale in Trieste, Via Pitacco numero 14, codice fiscale **90052470326**.

Il costituito, nella menzionata qualità, mi dichiara che è stata convocata da esso Presidente, a norma di legge e di statuto, in questo luogo, per questo giorno ed ora la riunione del Consiglio Direttivo della predetta **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIESTE ATLETICA - APS"** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento formale dello statuto alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore in attuazione della delibera dell'assemblea dei soci di data 25 marzo 2021.

Esso comparente pertanto invita me Notaio a far constare, con questo pubblico verbale, le risultanze della riunione medesima.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

PARTE PRIMA

(Presidenza della riunione - apertura dei lavori)

Ai sensi dell'articolo 13) dello statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente dell'Associazione Signor **ALESSIO LILLI**, odierno comparente, il quale a sua volta constata e dà atto:

- che intervengono di persona i seguenti membri del Consiglio Direttivo, e precisamente i Signori **ALESSIO LILLI**, odierno comparente, **RICCARDO PARNICI**, **GLORIA COSTANTINI**, **CARLO WRUSS** ed **EMILIO STARZ**, nel mentre hanno giustificato la propria as-

Reg.to a Trieste
il 16/01/2023
n. 448
Serie 1T

PIETRO RUAN
NOTAIO

34121 TRIESTE - Piazza Tommaseo, 4 - Tel. 040.638170 - E-mail: segreteria@notaioaruan.it

senza i Consiglieri ALESSANDRO NAIMI, GIANNI CREVATIN, CORRADO VENTURATI e ROBERTO FURLANIC;

che è altresì presente il Segretario dell'Associazione Signor OMAR FANCIULLO;

- che pertanto la presente riunione del Consiglio Direttivo è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto ed atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PARTE SECONDA

(Svolgimento e deliberazioni)

Il Presidente, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, trattando l'unico punto posto all'ordine del giorno, illustra ai presenti quanto segue:

- con delibera di data 23 marzo 2021, giusta verbale di assemblea di data 25 marzo 2021, mio Repertorio Numero 18798/12515, registrato a Trieste in data 30 marzo 2021 al numero 3045, serie 1T, l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di adeguare lo statuto dell'Associazione alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 117/17 (c.d. Codice del Terzo Settore) al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione medesima al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- con comunicazione di data 30 giugno 2021, prot. n. 20005/P, la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha richiesto all'Associazione di procedere ad una revisione dello statuto al fine di perfezionare il suo adeguamento alla disciplina introdotta dal predetto D.Lgs. 117/17, richiesta puntualmente adempiuta con delibera dell'Assemblea dei soci di data 19 novembre 2021, mio Repertorio Numero 19318/12924, registrato a Trieste in data 23 novembre 2021 al numero 11805, serie 1T;

- successivamente, con comunicazione di data 18 novembre 2022, prot. n. 252825/P/GEN, la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha nuovamente richiesto all'Associazione di procedere ad una ulteriore revisione dello statuto al fine di perfezionare il suo adeguamento alla citata disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore così da renderlo inconfutabilmente conforme a quanto previsto dalla citata normativa.

Il Presidente evidenzia a questo punto come le delibere adottate dall'Assemblea dei soci in data 23 marzo 2021 e 19 novembre 2021 ante citate già esplicitano la totale ed indiscutibile volontà dei soci di adeguare lo statuto alla normativa prevista dal D.Lgs. 117/17 con lo scopo dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto l'ulteriore revisione statutaria che si rende necessaria per adempiere alla richiesta da ultimo avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta un automatismo conseguente alle delibere stesse e che può essere attuato con decisione del Presidente dell'Associazione in attuazione del mandato implicito conferito allo stesso dall'Assemblea per compiere

quanto necessario al fine del perfezionamento dell'operazione di iscrizione dell'Associazione medesima al citato Registro Unico del Terzo Settore. Alla luce di siffatti presupposti ed in esecuzione dell'incarico implicitamente conferito dall'Assemblea dei soci, il Presidente provvede a modificare gli articoli 8 secondo comma, 12 sesto comma, 14 ultimo comma, 15 ultimo comma e 20 primo comma dello statuto, nonché ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 13) eliminando altresì da quest'ultimo articolo il riferimento all'inappellabilità delle decisioni del consiglio direttivo sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci, il tutto conformemente a quanto richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed alla normativa del Codice del Terzo Settore, articoli che assumeranno il seguente nuovo tenore letterale:

- ARTICOLO 8 - SECONDO COMMA - NUOVO TESTO:

"Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione gli aspiranti soci accettano senza alcuna riserva il contenuto del presente Statuto e dei regolamenti interni che dovessero essere adottati nel rispetto delle prescritte formalità. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo ed in caso di deliberazione di rigetto, necessariamente motivata, l'istante potrà chiedere che sull'istanza medesima di pronunci l'assemblea con le modalità e procedure previste dall'articolo 23 del Codice del Terzo Settore";

- ARTICOLO 12 - SESTO COMMA - NUOVO TESTO:

"Sono riservate all'assemblea ordinaria dei soci le deliberazioni riguardanti:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, del bilancio sociale;
- la nomina e la revoca del Presidente dell'associazione e dei membri del consiglio direttivo nonché degli eventuali ulteriori organi previsti dallo statuto;
- le materie che non risultano di competenza esclusiva di altri organi né dell'assemblea straordinaria dei soci";

- ARTICOLO 13 - NUOVO ULTIMO COMMA:

"Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza";

- ARTICOLO 14 - ULTIMO COMMA - NUOVO TESTO:

"In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente saranno esercitate dal vicepresidente ovvero dal consigliere più anziano come socio. Se l'assenza o l'impedimento si protrae per più di novanta giorni continuati, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente";

- ARTICOLO 15 - ULTIMO COMMA - NUOVO TESTO:

"Il Segretario ha diritto al rimborso delle spese sostenute

per l'esercizio delle sue funzioni nei modi ed ammontare ritenuti opportuni dal consiglio direttivo nel rispetto dei limiti di legge";

- ARTICOLO 20 - PRIMO COMMA - NUOVO TESTO:

"Tutti i soggetti che ricoprono cariche all'interno dell'associazione prestano la propria opera a titolo gratuito ed onorifico, salva la percezione di rimborsi spese nei modi ed ammontare ritenuti opportuni dal consiglio direttivo nel rispetto dei limiti di legge";

Prendono a questo punto la parola gli altri membri del Consiglio Direttivo presenti alla riunione, i quali all'unanimità confermano ed approvano le operate modifiche formali di adeguamento dello statuto effettuate dal Presidente.

Il Presidente consegna pertanto a me Notaio il testo integrale statuto nella sua nuova versione e che provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà del comparente, di cui attesto e confermo la totale e completa conformità al D.Lgs. 117/17.

PARTE TERZA

(Chiusura dell'assemblea)

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente, constatato che è stato trattato interamente l'ordine del giorno, nessuno richiedendo la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione del Consiglio Direttivo essendo le ore 10 (dieci) e 30 (trenta) minuti.

Il presente verbale, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su quattro pagine di un foglio, è stato da me Notaio letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 10 (dieci) e 40 (quaranta) minuti.

F.to ALESSIO LILLI

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una associazione polisportiva denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Trieste Atletica - APS**", con sede a Trieste, in via Pitacco n. 14.

ARTICOLO 2 - COLORI SOCIALI, LOGO

I colori sociali sono il giallo con inserti blu.

Il logo è rappresentato da una alabarda rossa posizionata al centro di un cerchio con sfondo giallo e bordo azzurro dove è inserita la scritta "ASD TRIESTE ATLETICA".

ARTICOLO 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata o sino alla delibera di scioglimento adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci ovvero imposta dalla legge.

ARTICOLO 4 - SCOPO

L'associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

E' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui alla lettera "t" dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche".

In particolare, l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di diverse discipline sportive dilettantistiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atletica leggera, calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto, tiro con l'arco, pattinaggio, tennis, arrampicata e con particolare riguardo alle manifestazioni di atletica leggera e podistiche, competitive e non.

L'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, si prefigge di contribuire alla promozione sociale, alla formazione extrascolastica nonché alla socializzazione tra persone di differenti età, sesso, cultura e nazionalità.

L'associazione partecipa e promuove manifestazioni di interesse sociale per l'utilizzo del tempo libero e la riscoperta dei principali valori umani per favorire la coesione sociale, la

					scoperta di luoghi nuovi nonché cooperare alla tutela dell'ambiente.	
					Nella propria sede, o nei locali in uso, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.	
					L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.	
					In particolare, l'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, come ad esempio:	
					- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;	
					- organizzare manifestazioni e gare sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti alla loro realizzazione, gestire spazi pubblicitari nelle suddette manifestazioni e gare;	
					- partecipare a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative in Italia e all'estero;	
					- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;	
					- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;	
					- gestire impianti propri o di terzi, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, adibiti a palestra, campi e strutture sportive di vario genere;	
					- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;	
					- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci quali escursioni nel verde a contatto della natura collegando la manifestazione sportiva con visite a luoghi d'arte;	
					- acquistare e distribuire tra i soci articoli sportivi con i colori e il logo dell'associazione;	
					- organizzare manifestazioni rivolte a favorire la pratica sportiva delle persone con disabilità;	
					- promuovere l'attività sportiva a persone in condizioni di disagio fisico, psichico, comportamentale o sociale e favorire, attraverso l'attività sportiva, l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ed in particolare quelle diversamente abili (psichici, fisici e sensoriali).	
					L'associazione è affiliata al C.O.N.I., alle federazioni sportive nazionali ed agli enti di Promozione Sportiva per le discipline sportive che intende promuovere, sviluppare e diffondere. A tal fine l'associazione accetta tutte le disposizioni statutarie e i regolamenti del C.O.N.I delle federazioni e degli enti di Promozione Sportiva, nonché gli eventuali provve-	

dimenti disciplinari che tali organi ritenessero di promuovere nei confronti della stessa o dei suoi soci. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione può altresì svolgere attività di natura commerciale, inclusa la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e simili, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed al solo fine di reperire le necessarie risorse finanziarie per lo sviluppo ed il sostentamento dell'attività istituzionali di natura prettamente non commerciale.

ARTICOLO 5 - VOLONTARI

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'articolo 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6 - LAVORATORI

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati - fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore - solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 7 - SOCI

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

Essi si distinguono nelle seguenti categorie:

a - sostenitori

b - onorari

c - effettivi

Sono soci sostenitori le persone che annualmente si distinguono per erogazioni o liberalità a favore dello sviluppo dell'attività dell'associazione.

Possono essere soci onorari le personalità che si siano distinte nel settore sportivo o che abbiano contribuito allo sviluppo dell'associazione o, comunque, al perseguimento degli obiettivi della stessa.

La nomina di socio sostenitore o onorario è riservata al consiglio direttivo.

Possono essere soci effettivi i cittadini italiani o stranieri che, previa presentazione di domanda di ammissione, intendono spendersi con costante operosità per il perseguimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione gli aspiranti soci accettano senza alcuna riserva il contenuto del presente Statuto e dei regolamenti interni che dovessero essere adottati nel rispetto delle prescritte formalità.

	L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo ed in caso di deliberazione di rigetto, necessariamente motivata, l'istante potrà chiedere che sull'istanza medesima di pronunci l'assemblea con le modalità e procedure previste dall'articolo 23 del Codice del Terzo Settore.	
	La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea.	
	In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.	
	ARTICOLO 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.	
	Per i soci minori di età, il diritto di partecipare e votare alle assemblee è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi ovvero dal legale rappresentante. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.	
	Tutti i soci hanno il diritto di utilizzare i locali, le strutture e le attrezzature eventualmente gestite dall'associazione, nel rispetto di quanto disposto nei regolamenti e, comunque, compatibilmente con le esigenze dell'associazione.	
	Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative che verranno determinate annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo in funzione dei programmi di attività.	
	La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	Tutti i soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole comportamentali prescritte dalle competenti federazioni od enti cui l'associazione aderisce, nonché di mantenere in qualunque circostanza e luogo un comportamento educato, sportivo, civile e rispettoso della propria e dell'altrui dignità.	
	Al socio è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	

ARTICOLO 10 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio può venir meno per le seguenti ragioni:

- a - dimissioni;
- b - morosità;
- c - radiazione;
- d - scioglimento associazione.

Le dimissioni devono essere comunicate con apposita lettera, indirizzata al consiglio direttivo. Le dimissioni non liberano il socio dal versamento della quota associativa per l'anno sociale iniziato da almeno tre mesi alla data della comunicazione.

La morosità nei pagamenti delle quote o contributi associativi, richiesti periodicamente dal consiglio direttivo, determina la perdita della qualifica di socio decorsi trenta giorni dal sollecito di pagamento o, in mancanza, decorsi inutilmente centoventi giorni dalla scadenza per adempiere all'obbligo.

La radiazione del socio, di qualunque categoria, può essere deliberata dal consiglio direttivo, ascoltato il socio interessato, qualora questi non osservi lo statuto o i regolamenti, non si adegui alle eventuali direttive emanate dal consiglio stesso, svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi dell'associazione, si renda responsabile di comportamenti ritenuti disonorevoli ed in grado di provocare danni materiali e d'immagine all'associazione ovvero qualora egli sia destinatario di gravi sanzioni da parte delle federazioni o degli enti cui l'associazione aderisce. La radiazione del socio è comunicata al destinatario con lettera motivata. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci.

La perdita di qualsiasi ragione della qualifica di socio non comporta il rimborso da parte dell'associazione di contributi e/o quote già versate per periodi successivi alle stesse. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Dalla comunicazione della decadenza il socio non potrà indossare in pubblico la divisa ufficiale dell'associazione.

ARTICOLO 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) l'Organo di controllo, ove nominato;
- f) il Revisore legale dei conti, ove nominato;
- g) il collegio dei probiviri.

ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è sovrana e delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi

nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza con espressa menzione degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario della prima e seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante modalità quali l'invio di lettera semplice o messaggio di posta elettronica o altro idoneo mezzo di comunicazione.

Quanto alla prima convocazione, le assemblee sono valide quando sono presenti almeno due terzi dei soci effettivi aventi diritto al voto e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, almeno dopo mezz'ora dalla prima, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, mentre l'assemblea straordinaria è valida con la presenza della metà più uno di tutti i soci effettivi aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente statuto in merito alla decisione di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qual volta sia ritenuto necessario ed opportuno ovvero risulti da apposita deliberazione del consiglio direttivo.

Sono riservate all'assemblea ordinaria dei soci le deliberazioni riguardanti:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, del bilancio sociale;
- la nomina e la revoca del Presidente dell'associazione e dei membri del consiglio direttivo nonché degli eventuali ulteriori organi previsti dallo statuto;
- le materie che non risultano di competenza esclusiva di altri organi né dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci ogniqualvolta sia ritenuto necessario o qualora ne facciano richiesta per iscritto almeno la metà dei membri del consiglio direttivo ovvero un terzo del totale dei soci effettivi, proponendo altresì l'ordine del giorno che desiderano trattare. In tal caso il presidente dovrà procedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta. Sono riservate all'assemblea straordinaria dei soci le deliberazioni riguardanti:

- le modificazioni dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione e conseguente nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio;

- questioni di particolare importanza per la vita e il funzionamento dell'associazione;

- le altre questioni di competenza inderogabile dell'assemblea ai sensi di legge.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua e di qualunque altra somma dovuta all'associazione, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dall'eventuale maggior valore della quota o contributo associativo versato. Per i soci minorenni vale quanto previsto dall'articolo 7 del presente statuto.

Le assemblee sono presiedute dal presidente ovvero in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/videoconferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di altra persona nominata dai presenti. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro delle assemblee dei soci che verrà conservato nella sede sociale e potrà essere visionato in qualsiasi momento dai soci.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) soci.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed ha il compito di indirizzare l'attività verso il perseguimento degli scopi sociali.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale dell'associazione nonché il rendiconto preventivo da

	presentare annualmente all'approvazione dell'assemblea;	
	- proporre modifiche statutarie da sottoporsi alla successiva approvazione dell'assemblea straordinaria;	
	- redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto e delle disposizioni di legge in genere;	
	- emanare disposizioni e raccomandazioni, anche verbali, ritenute opportune per il buon funzionamento dell'associazione;	
	- prendere tutte le decisioni occorrenti per l'ordinaria amministrazione dell'associazione, inclusa la nomina di eventuali istruttori, direttori tecnico sportivi ovvero responsabili di settore;	
	- assumere e licenziare personale dipendente;	
	- stipulare rapporti di collaborazione e/o consulenza;	
	- sottoscrivere contratti ed impegni necessari per l'esercizio dell'attività associativa;	
	- stabilire periodicamente l'importo delle quote associative dovute dai soci nonché l'ammontare dei corrispettivi specifici per la fruizione delle diverse attività svolte dall'associazione, fissandone altresì le modalità di pagamento;	
	- decidere sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti soci nonché su eventuali sanzioni a carico dei soci ritenuti responsabili di comportamenti disdicevoli;	
	- deliberare in merito all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva per le attività che l'associazione intende sviluppare e promuovere;	
	- può eleggere un presidente onorario che svolga funzioni di rappresentanza e di pubbliche relazioni;	
	- esercitare ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.	
	Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri, a cui si somma sempre la figura del Presidente dell'Associazione che è membro di diritto dello stesso, aumentando conseguentemente di una unità il numero dei membri eletti.	
	Il consiglio direttivo al suo interno nomina il vicepresidente, il tesoriere, il segretario e può attribuire ad uno o più consiglieri con incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il presidente.	
	Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i membri sono rieleggibili senza limitazioni.	
	Il consiglio direttivo è convocato dal presidente una volta al mese ed ogni qual volta sia ritenuto necessario od opportuno ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza dei consiglieri.	
	Nell'avviso di convocazione del consiglio direttivo dovrà essere contenuta l'elencazione delle materie all'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di impe-	

			dimento, dal vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.	
			Le adunanze sono valide se sono presenti la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.	
			Non sono ammesse deleghe ed in caso di parità prevale il voto del presidente o, in caso di assenza, quello di chi presiede la seduta.	
			I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del consiglio.	
			Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il consiglio decadano dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.	
			Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
			ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE	
			Il Presidente dell'associazione rappresenta la stessa agli effetti di legge ed in giudizio ed è investito della firma e della rappresentanza legale in ogni evenienza.	
			Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile senza limitazioni.	
			Il presidente convoca le assemblee dei soci e del consiglio direttivo, che presiede, e sottoscrive i relativi verbali unitamente al segretario.	
			Il presidente è munito dei necessari poteri per porre in essere le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.	
			Il presidente è munito dei necessari poteri per incassare i mandati di pagamento di enti pubblici o privati intestati all'associazione e per rilasciare quietanze e liberatorie.	
			In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente saranno esercitate dal vicepresidente ovvero dal consigliere più anziano come socio. Se l'assenza o l'impedimento si protrae per più di novanta giorni continuati, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente.	
			ARTICOLO 15 - IL SEGRETARIO	
			Il Segretario è nominato dall'Assemblea e svolge le seguenti funzioni:	
			- sovrintende alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;	
			- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla raccolta dei dati necessari o/o utili	

al Consiglio Direttivo per la redazione degli schemi del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale;

- cura la gestione dei programmi di attività dell'Associazione ed assicura il buon andamento dell'Associazione.

Il Segretario può essere scelto anche tra soggetti non soci, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Il Segretario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto dei limiti di legge.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE UNICO

In tutti i casi in cui è prescritto dalla legge, ed in particolare dall'articolo 30, commi 2 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale l'Assemblea, questo sarà composto da tre membri.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica due anni e sono rinominabili.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'articolo 30, commi 6, 7 e 8, del Codice del Terzo Settore. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo in forma collegiale, le decisioni del medesimo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri dell'organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dal precedente articolo, la nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica due anni e sono rinnovabili.

La nomina di un Revisore legale dei conti o della società di revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore, e può, in ogni caso, intervenire ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga comunque opportuno.

ARTICOLO 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è un organo facoltativo composto da tre membri eletti fra gli associati e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Decide come arbitro su ogni controversia tra gli associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione.

Esercita la funzione disciplinare anche d'ufficio.

Ha il potere di irrogare, previa audizione delle parti interessate, le seguenti sanzioni:

a) richiamo verbale;

b) il richiamo scritto;

c) la sospensione.

Propone altresì al Collegio Direttivo l'espulsione per gravi motivi.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

ARTICOLO 20 - CARICHE SOCIALI

Tutti i soggetti che ricoprono cariche all'interno dell'associazione prestano la propria opera a titolo gratuito ed onorifico, salva la percezione di rimborsi spese nei modi ed ammontare ritenuti opportuni dal consiglio direttivo nel rispetto dei limiti di legge.

Salvo quanto espressamente previsto all'articolo 15 del presente statuto con riferimento alla carica di Segretario, possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

È fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

ARTICOLO 21 - BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione iniziano il 1° (primo) gennaio

e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i successivi 90 (novanta) giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione di un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge - ed in particolare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

ARTICOLO 22 - ENTRATE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione sportiva dilettantistica è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive Eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali e dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 23 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, se nominato, e degli eventuali altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, di norma, mediante visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa apposita istanza al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto con l'approvazione, sia in prima che in

seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.

Se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito dall'articolo 35, comma 1 bis, del Codice del Terzo Settore - e quindi, inferiore a sette persone fisiche - esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

In caso scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento.

ARTICOLO 25 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

F.to ALESSIO LILLI

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO